

**Oggetto:** “Osservazioni Pre-Valutazioni Linee Guida VINCA” alla *Consultazione pubblica e acquisizione delle osservazioni del pubblico e degli enti locali* del Dipartimento n. 11 Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria.

1. All’interno dei siti afferenti alla Rete Natura 2000 (ZPS, SIC, ZSC) gli interventi selvicolturali da attuare sia nel governo ad alto fusto che nel governo a ceduo, es.: tagli colturali di rinnovazione, tagli intercalari (sfolli e diradamenti), ripuliture, spalcatore, interventi di avviamento all’alto fusto, interventi di ripristino dei soprassuoli forestali percorsi dal fuoco o danneggiati da avversità meteoriche o di tutela fitosanitaria, interventi di contenimento e di contrasto alla diffusione delle specie aliene (es. *Ailanthus altissima* Mill.), prevenzione degli incendi boschivi (sfolli, ripuliture, spalcatore, manutenzione fasce antincendio, ....) Miglioramenti/migliorie forestali (taglio del cespugliame al fine della prevenzione dagli incendi boschivi, interventi di potatura, spalcatore e piante morte/secche al fine del miglioramento qualitativo dei soprassuoli forestali, prevenzione dalle fitopatie, attacchi di insetti e prevenzione dagli incendi boschivi.) ecc., previsti dalla normativa forestale nazionale (Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. GU n.92 del 20-4-2018) e Regionale (Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 *Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale* BUR n. 19 del 16 ottobre 2012, supplemento straordinario n. 2 del 20 ottobre 2012; Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (P.M.P.F.), valide per il territorio della Regione Calabria; Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in Calabria Burc n. 39 del 11 Giugno 2015) dai Piani di Coltura e Conservazione R.D. Lgs. 3267/1923, in considerazione della grande importanza che le attività agro-silvo-pastorali rivestono per la gestione del territorio, che l’uomo le esercita da sempre e che questi settori sono già dettagliatamente regolamentati dalla normativa di settore che consentono di svolgere tali attività in sintonia e nel pieno rispetto dell’ambiente garantendo sostenibilità, equilibrio (sono previsti limiti sul prelievo legnoso in funzione della tipologia forestale e della provvigione minimale presente, sull’estensione delle tagliate, ecc.), consentendo il corretto funzionamento dei servizi ecosistemici fondamentali, sostenendo la protezione delle foreste e della biodiversità dagli effetti dei cambiamenti climatici, dagli incendi, dalla limitazione delle risorse idriche e dal proliferare di organismi alloctoni nocivi, **le pre-valutazioni devono necessariamente**

**contemplare tutti gli interventi selvicolturali e dedicare molto su queste attività come hanno fatto le altre Regioni, rammentando che negli ultimi anni sono state sempre escluse dalla VInCA e non si sono dimostrati effetti negativi sui siti.**

E' noto che le attività agro-silvo-pastorali siano state sempre eseguite, e quindi prima dell'istituzione della Rete Natura 2000, pertanto la pre-valutazione risulta alquanto semplice e certamente coerente rispetto alle attività edili più "impattanti".

2. All'interno dei siti afferenti alla Rete Natura 2000 tutti gli interventi selvicolturali, prevalutati, dovrebbero essere consentiti sia laddove è prevista una pianificazione forestale sia dove non è prevista per legge, considerato che ci sono molte proprietà forestali in cui l'estensione è inferiore ai 50 ettari. Infatti la normativa forestale regionale prescrive la pianificazione forestale attraverso la redazione dei "Piani Poliennali di Taglio" su proprietà con estensioni maggiore di 50 ed inferiore 100 ettari e dei "Piani di Gestione Forestale" su proprietà forestali maggiori o uguali a 100 ettari.

3. Si mette in evidenza che diverse attività sono state pre-valutate solo all'esterno dei siti (perimetro esterno 100, 1Km, 100 KM!!!!, ecc.) come una sorta di *buffer zone*, la Direttiva 92/43/CEE Habitat, il D.P.R. 357/97 e s.m.i, nonché i diversi documenti della Commissione europea, non accettano l'individuazione di buffer zone in modo aprioristico. Nelle altre Regioni sono state pre-valutate tutte le attività in prossimità dei Siti senza fare riferimenti a distanze dal perimetro esterno. Si segnala, inoltre, che vi sono numerose tipologie di attività selvicolturali e forestali, ben dettagliate nella normativa di settore, di nessun impatto che attualmente non sono state pre-valutate e che quindi andrebbero in procedura ordinaria. Al fine di evitare procedure ordinarie per operazioni irrilevanti (es. potatura castagneto o la ripulitura di un sentiero turistico) è auspicabile accorpare le attività selvicolturali (e/o forestali) con una terminologia dedicata. Sarebbe, altresì, utile interfacciarsi con il Dipartimento di Agricoltura e Forestazione al fine esclusivo di elencare ed accomunare le attività in base alle tipologie previste dalla normativa di settore come è stato fatto per le attività edili sulla base del DPR 380/2001, così per le attività forestali in base alla normativa di cui si è già detto. Una cospicua superficie del territorio Regionale rientra nei Siti afferenti alla Rete Natura 2000, con aree protette molto estese che garantiscono la conservazione e la tutela della biodiversità. Al fine di evitare che tali livelli di protezione siano estesi ad aree con habitat differenti

da quelli per i quali è stato proposto il livello di protezione, o fortemente antropizzate e con un'alta densità di attività produttive (caratterizzate da livelli di naturalità bassi o nulli), in armonia con le succitate Linee Guida è auspicabile di non definire e tantomeno di delimitare in modo aprioristico aree buffer o fasce tampone; quindi, di assoggettare alle procedure relative alla VInCA solo quei territori che rientrano o meno all'interno di un Sito facente parte della Rete Natura 2000.

Le pre-valutazioni pubblicate sembrano fatte per fasce di prossimità e non per l'intero dei siti, è opportuno elencare le attività in modo da non lasciare spazio ad interpretazioni, inoltre vengono accomunate nelle attività agricole-forestali le operazioni di rimboschimento e imboschimento con le attività di arboricoltura da legno, quest'ultima è una attività agricola e non forestale, pertanto non si possono porre limiti sugli impianti di arboricoltura da legno poiché non si trasforma il suolo, da agricolo rimane agricolo. Nei fattori di incidenza (progetti prevalutati), quando si tratta delle attività di arboricoltura si presuppone che le stesse determinino un cambiamento di uso del suolo ma sia a livello normativo che pratico questo non avviene. Solo nelle operazioni di rimessa in coltura potrebbe avvenire una trasformazione, cosa che invece non avviene nei terreni agricoli.

Vanno in pre-valutazione le attività selvicolturali ad un km dal perimetro esterno, ma non è chiarito/specificato quelle all'interno.

4. Qual'ora venissero escluse da pre-valutazione le di attività ordinarie (migliaia) che ogni anno sono soggette a procedura di utilizzazione dal vincolo (idrogeologico-forestale) occorrerebbe prestabilire tempi congrui al fine di non creare gravi disagi all'intera economia del settore e che andrebbe anche in contrasto con le procedure previste dalla normativa regionale forestale (SCIA Selvicolturale).

5. Le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) non contemplano tra le tipologie di Area protetta i Siti di Importanza Nazionale (SIN) e i Siti di Importanza Regionale (SIR), ma solo le ZPS - Zone di Protezione Speciale in ottemperanza alla Direttiva 79/409/CEE e le ZSC (ex SIC) - Zone Speciali di Conservazione. Le altre Regioni hanno escluso questi siti (SIN/SIR) da quelli che necessitano di valutazioni o screening non rientrando nelle Zone Speciali di Conservazione. A tal fine sarebbe opportuno chiarire questo aspetto, in considerazione che detti siti a tutt'oggi sono stati trattati alla stregua dei SIC/ZSC con tutte le problematiche conseguenti.

6. Armonizzare e inserire nelle pre-valutazioni, al fine di non creare equivoci, con il DECRETO 28 ottobre 2021 *Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale*, del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1-12-2021, Serie generale - n. 286) che definisce le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, in considerazione che le regioni devono adeguarsi alle disposizioni del Decreto sopra richiamato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (comma 3 art. 9 del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. GU n.92 del 20-4-2018). A tal proposito è opportuno precisare che gli interventi di manutenzione ordinaria della **viabilità forestale** (e rurale) sono necessari e correlati alle attività selvicolturali (limitati all'ingombro della carreggiata e ad eventuali scarpate di monte e di valle) in quanto volti a garantire la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche.

7. Vengono accomunati all'attività agricola gli interventi di **manutenzione del verde urbano** che per definizione non sono attività agricola ma una attività "urbana" così come la realizzazione del verde urbano sono attività che vengono fatte in contesto urbano ed antropizzato. In tal caso si dovrebbero pre-valutare anche tutte le attività svolte in ambito urbano (traffico, rumore, ecc.).

8. Per tutte le attività forestali, onde evitare di non considerare attività minori di nessun impatto, sarebbe utile sostituire tutte le volte che vengono menzionati boschi cedui e fustaie, le attività con la dicitura "interventi colturali" (gli interventi colturali sono quelli regolamentati dalla legge e che non hanno effetti negativi sull'ambiente) così definiti dalla normativa forestale ed ambientale sia nazionale che dalla legge forestale delle Regione Calabria e dalle rispettive prescrizioni. Se si aggiunge la dicitura (per es.) *taglio colturale* si potrebbero pre-valutare tutte le attività selvicolturali

in poche (2 o 3) categorie. Il rischio se non si utilizzata la terminologia appropriata è che attività minori (piante ad uso familiare, tagli per pubblica incolumità, per scopi fitosanitari, VTA, ecc., che interessano poche decine di piante) andrebbero a VInCA e invece utilizzazioni considerevoli sarebbero escluse.

**9.** Per gli interventi sui boschi governati a fustaia uniformare il limite dei 20 ettari arbitrario al limite previsto dalla normativa in materia e cioè 30 ettari (di superficie di intervento) che equivale alla estensione dei comparti colturali.

**10.** Per gli interventi sui boschi governati a ceduo uniformare l'estensione della tagliata (5/10 ettari) con il regolamento regionale n°9/2015 in funzione della pendenza. Specificare in tutte le attività che riguardano esclusivamente il ceduo che la superficie massima di utilizzazione sia riferita alla stagione silvana.

**11.** In considerazione che i Piani di gestione ed assestamento forestale (PGF) attualmente vengono sottoposti alla procedura ordinaria della VInCA, appare superfluo pre-valutare le attività previste nei PGF se le relative attività vengono istruite con la procedura ordinaria della VInCA.

**12.** Non viene considerata l'attività di pascolo e gli allevamenti di bestiame.

**13.** Non sono considerate tutte le attività agricole e forestali che vengono svolte in maniera ordinaria per la coltivazione dei fondi e così come strutturata ora la pre-valutazione andrebbero in VInCA ordinaria anche se di nessun impatto.

In merito alle **Coltivazioni agrarie e alle attività agro-zootecniche** si elencano gli interventi da far inserire nelle pre-valutazioni:

- ✓ Coltivazioni e cure colturali, colture erbacee: Cereali, ortive, foraggere, colture industriali, Colture proteo oleaginose;
- ✓ Realizzazione coltivazioni arboree e cure colturali;
- ✓ Arboreti da frutto e da guscio;
- ✓ Realizzazioni di siepi vive e morte.

- ✓ Realizzazione di recinzioni perimetrali, da realizzare con pali di legno e filo di ferro o rete metallica;
- ✓ Operazioni di sfalcio delle erbe spontanee, ripulitura dei fossi, piccolo lavori di livellamento dei terreni in fase di preparazione del letto di semina;
- ✓ Coltivazione specie foraggere.
- ✓ Coltivazione, cure colturali, utilizzazione (sfalcio e affienamento, o insilamento);
- ✓ Utilizzazione del foraggio attraverso la tecnica del pascolamento.

Catanzaro, 22/04/2022